D.R.S. n. 9 del 13 GEN. 2020 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

"Autorizzazione al funzionamento"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;
VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;
VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio "Albi – Gestione e Vigilanza" al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01gennaio 2019;
VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019, recante: "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.13, comma 3, della L. R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche ed integrazioni*";
VISTA l'istanza presentata con la quale la COOPERATIVA SOCIALE GESU' NAZARENO ONLUS con sede legale in San Giovanni Gemini, Via Nicolò Carta, 9/B chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Anziani e la tipologia Comunità Alloggio per una struttura sita in San Giovanni Gemini, Via Nicolò Carta, 9/B;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;
ESAMINATA la documentazione prodotta dall' Ente;
VISTO il parere reso dal Comune di San Giovanni Gemini con la nota n. 20187 del 31.10.2019;
VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 188389 del 11.11.2019 dall'A.S.P. n. 1 di Agrigento;
RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare alla COOPERATIVA SOCIALE GESU' NAZARENO ONLUS con sede legale in San Giovanni Gemini, Via Nicolò Carta, 9/B per lo svolgimento dell'attività assistenziale a Sezione Anziani Tipologia Comunità Alloggio sita in San Giovanni Gemini, Via Nicolò Carta, 9/B e per una ricettività di n. 10 unità. Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.
ART. 2 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/86.
ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.
ART. 4 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. n. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.
ART. 5 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931, n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.
Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.
ART. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 13 GEN. 2020

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio